

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

- PROVINCIA DI BRESCIA -

N. di Reg. S.P.N.A. li,
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL
GARDA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA
" _____ " PER L'ATTUAZIONE DEL
DIRITTO DEL BAMBINO ALL'EDUCAZIONE – TRIENNIO
2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.

L'anno addì del mese di, in
Desenzano del Garda, nella Residenza Municipale

T R A

_____ nato/a a _____ (___) il _____, nella sua
qualità di Dirigente del Comune di Desenzano del Garda
abilitato/a alla stipulazione dei contratti in nome, per conto e
nell'interesse del Comune - codice fiscale n.00575230172 - in
forza dell'art. 107 – 2° comma – del decreto legislativo n.267
del 18.08.2000 "Testo Unico per le Autonomie Locali";

e nato/a a il
..... in qualità di Legale rappresentante
dell'Ente gestore denominato _____ con
sede in Desenzano del Garda – via _____ – codice fiscale
n. _____ -

PREMESSO

- che la scuola dell'infanzia, di durata triennale, svolge un

servizio educativo di fondamentale importanza per le bambine e i bambini;

- che la Legge n. 62 del 10.3.2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali, paritarie private e degli enti locali;

- che a norma dell'art. 1 della citata Legge 62/2000, "Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap.";

- che il D.Lgs. 65 del 13.04.2017 attuativo della legge 13.07.2015 n. 107 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni" a norma dell'art. 7 stabilisce le funzioni e i compiti degli enti locali, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere ai gradi del sistema scolastico e formativo, prevedendo interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a favorire iniziative del sistema scolastico e formativo;

- che la Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19, "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione", conferma l'intervento economico dei Comuni a favore delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali senza fini di lucro;

- che da tale normativa discende, tra l'altro, per il Comune l'obbligo di intervenire economicamente per garantire a tutti gli

aventi diritto, nell'ambito della programmazione generale dei servizi, anche la frequenza alla scuola;

- che il servizio prestato dalla scuola dell'infanzia paritaria " _____ " di Desenzano del Garda è di carattere pubblico ed è conforme agli orientamenti della scuola dell'infanzia statale;

- che è comune preoccupazione assicurare alla comunità desenzanese il soddisfacimento delle esigenze educative ed economiche dei genitori in quanto a pluralismo delle istituzioni e valorizzazione della rete di servizi;

- che la " _____ " di Desenzano del Garda fornisce un servizio educativo, realizzando una gestione partecipata della scuola, ed è aperta a tutte le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età secondo la normativa vigente, con precedenza per quelli residenti nel Comune di Desenzano del Garda;

- che le scuole dell'infanzia statali non coprono totalmente la domanda di servizi della popolazione;

- che dal 2007, la Scuola paritaria sopra citata ha ampliato la propria offerta formativa qualificata, estendendola ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età, mediante l'attivazione di una "Sezione primavera", nel rispetto dei criteri e delle modalità fissate dal Ministero e dagli Accordi quadro per il servizio educativo *de quo*, sottoscritti per gli anni scolastici dal 2007/2008 in poi, con le stesse modalità e gli stessi criteri già adottati nelle

Conferenze Unificate tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità Montane;

- che tale attività è da considerarsi equiparabile a quella della scuola dell'infanzia ed è anch'essa di tipo sussidiario rispetto a quanto offerto dal Comune stesso;

DATO ATTO

- che la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", prevede, al comma 181, lettera e) dell'art. 1 *"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie (omissis), attraverso: 1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia (omissis)";*

- che all'art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 65/2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione

dalla nascita sino ai sei anni”, attuativo della legge 13.07.2015 n. 107, si prevede la stipulazione con gli Enti Gestori di apposite convenzioni per i servizi educativi prima infanzia in gestione indiretta;

- che il buon funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie contribuisce a garantire la qualità dell’offerta educativa del sistema integrato territoriale di educazione e di istruzione e che, pertanto, si rende opportuno definire i criteri e le modalità di erogazione delle risorse economiche a sostegno della libertà di scelta delle famiglie per l’istruzione pre scolastica, nelle more dell’assunzione dei provvedimenti legislativi di delega che il Governo è chiamato ad adottare a tal fine, nonché in attesa delle indicazioni ministeriali per le sezioni primavera, per la scuola “.....”;

- che tali contributi saranno assegnati sulla base dei criteri e con le modalità stabilite nella presente convenzione solo a seguito dell’effettiva erogazione del servizio, anche in relazione all’accordo e alle indicazioni ministeriali sopra richiamate, nonché dell’intesa per l’offerta di un servizio educativo destinato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, tra l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e la Regione Lombardia, valido per gli anni scolastici corrispondenti alla presente convenzione;

VISTA

- la deliberazione di Giunta comunale n. del

..... con la quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione da stipulare tra il Comune di Desenzano del Garda e gli Enti gestori delle Scuole dell'infanzia paritarie per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024;

PRESO ATTO

che le scuole dell'infanzia paritarie del Comune di Desenzano del Garda sono autorizzate al funzionamento a norma delle vigenti disposizioni in materia dalle competenti autorità scolastiche,

CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite stipulano la presente convenzione ai fini dell'attuazione del diritto del bambino, dai 2 ai 6 anni di età, all'educazione, dando atto che la premessa è parte integrante della presente convenzione:

Art. 1 Organi Collegiali – Nelle scuole vengono costituiti gli Organi Collegiali di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) della legge 10 marzo 2000, n. 62.

Art. 2 Autonomia didattica – Al personale educativo è riconosciuta l'autonomia didattica nel rispetto degli "Orientamenti per l'attività educativa" stabiliti dal D.M. 3 giugno 1991 e successive modifiche.

Art. 3 Libertà di accesso – La scuola dell'infanzia paritaria " _____ " di Desenzano del Garda accoglie tutti i bambini, senza alcuna discriminazione. L'età degli alunni e il loro numero minimo e massimo per sezione sono stabiliti dalla

normativa vigente rispettivamente per la scuola dell'infanzia statale e per le Sezioni primavera.

Art. 4 Personale – Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito ai sensi della Legge n. 62/2000 art. 1 commi 4 e 4 bis, secondo quanto previsto al punto 4.1 della Circolare Ministeriale n. 31 del 18.3.2003, recante "Disposizioni e indicazioni per l'attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, in materia di parità scolastica". Il rapporto di lavoro del personale educativo ed ausiliario addetto alla Scuola è regolato in modo diretto ed esclusivo dall'Ente gestore, che è tenuto a rispettare o a far rispettare i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro.

Il numero degli educatori deve essere adeguato alle sezioni funzionanti, compresa la Sezione Primavera, e, comunque, non inferiore al numero delle sezioni medesime. Il personale ausiliario deve essere proporzionale al numero delle sezioni funzionanti e comprendere il personale necessario a garantire i servizi.

Art. 5 Servizio di trasporto scolastico – Gli alunni della scuola dell'infanzia " _____ " hanno accesso ai servizi ordinari di trasporto scolastico organizzati dal Comune di Desenzano del Garda per le scuole statali, in base alle effettive disponibilità di posti, all'interno dell'organizzazione delle linee già esistenti. Verificata la disponibilità del personale

e dei mezzi necessari, è data la possibilità di fruire del trasporto gratuito per uscite didattiche e gite di istruzione e a supporto dei centri ricreativi estivi, nel corso dell'anno scolastico e durante il periodo estivo.

Art. 6 Assistenza all'autonomia e alla comunicazione -

L'assistenza medico-psico-sociale è svolta dall' Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (ATS) e dai servizi sociali del Comune di Desenzano del Garda. La scuola dell'infanzia paritaria "_____ " deve accogliere gli alunni portatori di handicap che chiedono l'iscrizione. Gli educatori predisporranno uno specifico profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato (art. 12 Legge n. 104/1992), da sottoporre all'autorità scolastica e ai Servizi all'istruzione comunali. Per i bambini residenti, il Comune di Desenzano del Garda metterà a disposizione personale per l'assistenza ad personam adeguatamente formato, con le modalità indicate dall'A.T.S., salvo eventuali valutazioni del dirigente scolastico d'intesa con i Servizi sociali e i Servizi all'istruzione. A tal fine, la Scuola dovrà inviare apposita richiesta al Comune, allegando copia della certificazione nonché della diagnosi funzionale redatta dal Servizio Sanitario Nazionale competente, ai sensi del D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di disabilità, ai sensi dell'art. 35, comma 7 della

legge 27 dicembre 2002, n.289” del bambino in situazione di handicap in tempo utile per l’attivazione del servizio.

Art. 7 Refezione scolastica – Il servizio di refezione scolastica è gestito autonomamente dalla scuola dell’infanzia paritaria “_____”. La tabella dietetica predisposta dalla Scuola deve essere approvata dall’A.T.S. all’inizio dell’anno scolastico e trasmessa per conoscenza alla Commissione mensa della Scuola.

Art. 8 Ammontare dei contributi

L’Amministrazione Comunale di Desenzano corrisponderà alla scuola “_____” un contributo pro capite annuo, per ciascun alunno effettivamente iscritto alla scuola dell’infanzia o alla sezione primavera, residente a Desenzano del Garda o in affido familiare per decreto del Tribunale, con entrambi i genitori affidatari residenti nel Comune di Desenzano del Garda, per gli importi riepilogati nella seguente tabella, e come meglio dettagliato negli articoli successivi.

Saranno inoltre corrisposte ulteriori quote di contributo sussistendo le risorse ex D.Lgs. n. 65/2017.

Fascia	Valori I.S.E.E. del nucleo familiare	a) Contributo pro capite	b) Contributo pro capite per bambini
--------	--------------------------------------	-----------------------------	---

			disabili
1^	da € 0,00 a € 15.000,00	€ 800,00 più IVA	€ 1.600,00 più IVA
2^	da € 15.000,01 a € 21.000,00	€ 700,00 più IVA	€ 1.400,00 più IVA
3^	Oltre € 21.000,01 o in assenza di Attestazione ISEE	€ 600,00 più IVA	€ 1.200,00 più IVA

8.1. Fasce I.S.E.E. - Tenuto presente che l'Amministrazione Comunale di Desenzano del Garda tende ad assicurare un servizio educativo pre-scolastico che offra equivalenti prestazioni su tutto il territorio, la scuola dell'infanzia paritaria convenzionata " _____ " si impegna a determinare le tariffe di frequenza a carico delle famiglie con bambini residenti iscritti alla scuola dell'infanzia o alla sezione primavera, secondo le fasce I.S.E.E. (ex D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 59 e D.M. 7 novembre 2014), e applicando le corrispondenti quote di compartecipazione, come segue:

1^ FASCIA - Indicatore I.S.E.E. da EURO 0,00 ad EURO 15.000,00 - *quota a carico del nucleo familiare: fino al 95% delle rette di frequenza (compresa la mensa);*

2^ FASCIA - Indicatore I.S.E.E. da EURO 15.000,01 a Euro 21.000,00 - *quota a carico del nucleo familiare: fino al 98% delle rette di frequenza (compresa la mensa);*

3^ FASCIA - Indicatore I.S.E.E. oltre EURO 21.000,01 - *quota*

a carico del nucleo familiare: fino al 100% delle rette di frequenza (compresa la mensa).

Per sostenere le riduzioni delle quote di compartecipazione a carico delle famiglie declinate nei paragrafi precedenti, sarà corrisposto alla scuola " _____ " un contributo pro capite annuo, per ciascun alunno residente iscritto alla scuola dell'infanzia o alla sezione primavera, per gli importi indicati in tabella.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi per gli alunni residenti in 1^ e 2^ fascia, l'Ente gestore provvederà a trasmettere gli estremi delle attestazioni I.S.E.E. ex D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 59 e D.M. 7 novembre 2014 del nucleo familiare di riferimento, in corso di validità, al Settore Servizi all'istruzione nei tempi stabiliti al successivo articolo 9.

Per ottenere l'attestazione I.S.E.E., le famiglie aventi diritto residenti nel Comune di Desenzano del Garda possono avvalersi dei Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con il Comune, per l'assistenza gratuita alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E..

8.2. Contributo per disabilità – Le quote di contributo di cui al punto precedente verranno raddoppiate in presenza di bambini disabili residenti. Ai fini dell'assegnazione del contributo raddoppiato, l'Ente gestore provvederà a

trasmettere al Settore Servizi all'istruzione copia delle diagnosi funzionali dei bambini interessati, nei tempi stabiliti al successivo articolo 9.

Art. 9 Modalità di assegnazione dei contributi e tempistiche - Il Comune assegna alle Scuole dell'infanzia paritarie senza fini di lucro i contributi previsti con il Piano di intervento per l'attuazione del diritto allo studio per ciascun anno scolastico di validità della presente convenzione, nell'ammontare massimo complessivo stabilito di anno in anno. L'ammontare massimo complessivo così determinato si intende comprensivo di IVA, se applicabile. Tali contributi sono finalizzati al contenimento dei costi del servizio a carico delle famiglie, alla copertura delle spese relative al servizio mensa, ed infine al miglioramento dei servizi didattico - educativi.

Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi, la scuola dell'infanzia paritaria " _____ " dovrà presentare per ciascun anno scolastico di validità della presente convenzione, ultimate le iscrizioni e comunque non oltre il 31 ottobre di ogni anno, l'elenco degli alunni iscritti, specificando per ciascuno il Comune di residenza, l'eventuale condizione di affidamento del minore, l'eventuale condizione di disabilità unitamente a copia della diagnosi funzionale dell'alunno, nonché gli estremi delle attestazioni ISEE in corso

di validità – laddove acquisite.

L'erogazione dei contributi, calcolati sul numero degli alunni e con i criteri sopra specificati, avverrà in due rate come segue:

1^) 40% entro il mese di dicembre, per la quota di contributo pro-capite e per il contributo disabilità;

2^) 60% entro il mese di maggio per la quota di contributo pro-capite e per il contributo disabilità.

In tale occasione si terrà conto delle eventuali variazioni in relazione al numero degli alunni residenti effettivamente iscritti alle Sezioni Primavera.

Eventuali quote residue del budget complessivo annuale lordo (*i.e.* IVA compresa) saranno rese disponibili ai due Enti gestori convenzionati – analogamente calcolate in quota parte in ragione del numero di alunni iscritti residenti - per progetti destinati agli stessi e/o per il contenimento delle rette di frequenza.

Qualora durante il periodo di validità della presente convenzione l'ammontare complessivo dei contributi disponibile per ciascun anno scolastico di riferimento e quantificato nel corrispondente Piano per il Diritto allo studio risultasse insufficiente, i contributi pro capite indicati alle lettere a) e b) nella tabella del precedente articolo 8 saranno ricalcolati in quota parte per tutte le Scuole paritarie convenzionate.

L'Amministrazione comunale di Desenzano del Garda si

impegna a valutare richieste o esigenze di manutenzione straordinaria al fine di un eventuale contributo, che potrà essere erogato con appositi atti deliberativi ed in base alle effettive disponibilità di bilancio.

Art. 10 Controlli - Al fine di consentire al Comune di Desenzano del Garda l'opportuno controllo, l'Ente gestore presenta entro il 31 gennaio dell'anno scolastico di riferimento la previsione delle spese da sostenere e degli incassi da realizzare per i servizi erogati relativi all'anno scolastico stesso.

In particolare, il consuntivo delle spese e la rendicontazione degli introiti relativi al servizio mensa dovranno essere presentati entro il 30 settembre successivo e dovranno indicare le riduzioni delle quote effettuate a favore delle famiglie conseguentemente all'assegnazione del contributo di cui all'art. 8 della presente convenzione.

Art. 11 Validità - La presente convenzione ha validità triennale (anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024).

La stessa potrà essere rivista, nei principi e nei criteri che la formano, in presenza di modificazioni legislative derivanti - in particolare - dall'applicazione della Legge n. 107/2015, e/o in applicazione di altre norme o atti che prescrivano mutamenti e/o integrazioni al sistema educativo pre scolastico nazionale e territoriale tali da rendere necessario procedere alla sua

revisione.

Art. 12 Trattamento dei dati - Tutti i dati conferiti saranno trattati nel rispetto delle norme stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento 679/2016/UE "*General Data Protection Regulation*" (G.D.P.R.), nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità di cui alla presente convenzione.

Le informative complete redatte ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE sono reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web all'indirizzo www.comune.desenzano.brescia.it/italian/informativa.php.

Art. 13 Spese - Tutte le spese inerenti alla presente convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della scuola dell'infanzia paritaria "_____".

Il presente atto, redatto in duplice originale, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE:

(.....)

IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA PARITARIA

"_____":

(.....)